



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 23**

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

401<sup>a</sup> seduta: mercoledì 28 giugno 2017

Presidenza del presidente D'ASCOLA

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 8
BUCCARELLA (M5S) . . . . .	7
CIRINNÀ (PD), relatrice . . . . .	3, 8
* STEFANI (LN-Aut) . . . . .	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2358) URAS.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 2719, approvato dalla Camera dei deputati, e 2358.

Prego la relatrice, senatrice Cirinnà, di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CIRINNÀ, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge in titolo, assegnati in sede deliberante alla Commissione giustizia, recano analoghe disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici. Si procederà quindi alla illustrazione dapprima del disegno di legge n. 2719 (già approvato dalla Camera dei deputati), il quale reca un contenuto più ampio dell'altro provvedimento congiunto.

Il disegno di legge n. 2719 si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 76 del Testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) al fine di consentire ai figli delle vittime di uxoricidio di accedere, a prescindere dai limiti di reddito, al gratuito patrocinio. Il nuovo comma 4-*quater*, inserito nell'articolo 76 del Testo unico, prevede che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito dovrà coprire il procedimento penale, ma anche tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 577 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'omicidio del coniuge con la reclusione da 24 a 30

anni, il provvedimento inasprisce il quadro sanzionatorio prevedendo: l'ergastolo per l'omicidio del coniuge; la reclusione da 24 a 30 anni per l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall'unione civile. Il disegno di legge inoltre estende il campo di applicazione della norma: all'omicidio del coniuge viene parificato l'omicidio del coniuge anche legalmente separato, della parte dell'unione civile e della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

L'articolo 3 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo.

Al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette dell'uxoricidio, la proposta di legge inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 316 del codice di procedura penale per porre a carico del pubblico ministero l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo familiare un figlio minore o maggiorenne non autosufficiente della vittima. Il pubblico ministero dovrà accertare la presenza di un figlio della vittima che abbia i requisiti richiesti dal legislatore per conseguentemente chiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale inserendovi un comma 2-*bis*, in base al quale quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) della vittima che si siano costituiti parte civile il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisoria una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi eventualmente anche in sede civile. Inoltre, collegando la provvisoria al sequestro conservativo, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 539 del codice di procedura penale dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisoria accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'articolo 320 del codice di procedura penale, che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna (comma 1). La disposizione interviene poi sull'articolo 320 del codice di procedura penale per inserire, per coordinamento, una deroga alla disciplina generale, riferita al nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 539 del codice di procedura penale (comma 2). In base all'articolo 538 del codice di procedura penale, quando pronuncia sentenza di condanna, anche in primo grado, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. L'articolo 539 del codice di procedura penale precisa che – se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno – il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile

civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. La provvisionale è dunque una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La condanna relativa alla provvisionale è immediatamente esecutiva.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'istituto dell'indegnet  a succedere, con la finalit  di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio.

In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'articolo 463-*bis*, con il quale   sospesa la chiamata all'eredit  dell'indagato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento;   prevista la nomina di un curatore dell'eredit  giacente. In caso di condanna il responsabile   escluso dalla successione.   prevista poi l'applicazione dell'istituto dell'indegnet  a succedere anche in caso di patteggiamento della pena. In caso di condanna il responsabile   escluso dalla successione. Tale disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Ai fini della sospensione dalla successione il pubblico ministero – compatibilmente con le esigenze di segretezza investigativa – deve comunicare alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si   aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnet  a succedere, evitando cos  agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.

L'articolo 6 estende ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999.

L'articolo 7 novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilit  o indiretta ovvero all'indennit  *una tantum* i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnet  a succedere, la proposta, inserendo quattro ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilit  a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per uxoricidio, anticipando cos  gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto (comma 1-*bis*). La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della sospensione, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilit  o indiretta ovvero dell'indennit  *una tantum* del genitore per il quale   stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore (comma 1-*ter*). Per attuare le disposizioni alla sospensione del

diritto alla pensione di reversibilità e al subentro dei figli, la proposta di legge prevede un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato) o contro l'altra parte (o ex parte) dell'unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal pubblico ministero all'ente pensionistico (comma 1-*quater*). Nel caso di sentenza di condanna per uxoricidio il giudice condanna al pagamento in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità (comma 1-*quinquies*).

L'articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, imponendo allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, l'adozione e la promozione di determinate misure.

L'articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli (minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti) di genitori vittime di uxoricidio. A questi la norma riconosce un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico, nonché l'esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 10 modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184, dettando norme in materia di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. La disposizione prevede che nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato) o dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale deve provvedere all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale deve cercare di assicurare la continuità affettiva tra gli stessi. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare a tali minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'articolo 11 rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», attribuendo ad esso anche la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici. Per far fronte alle ulteriori competenze, il disegno di legge stanza in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2017 con cadenza annuale pari a 2.000.000 euro. Di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L'articolo 12 inserisce un'ulteriore disposizione nel cosiddetto decreto-legge sul femminicidio (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge n. 119 del 2013), la quale prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica. Più nel dettaglio la disposizione prevede che in caso di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per una serie di gravi delitti commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

L'articolo 13, infine, riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva, delineando una procedura più rapida di quella ordinaria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 2000 sull'ordinamento dello stato civile.

Passando al disegno di legge n. 2358, di iniziativa del senatore Uras, esso reca disposizioni a tutela dei figli delle vittime di uxoricidio in larga parte coincidenti con quelle del provvedimento approvato dalla Camera. Una sostanziale differenza fra i due provvedimenti è ravvisabile nel diverso ambito soggettivo di applicazione delle norme: da un lato limitato ai soli figli del coniuge vittima di uxoricidio (restano quindi esclusi i figli del convivente *more uxorio* o della parte dell'unione civile ucciso dal partner); dall'altro esteso ai figli maggiorenni infra-ventiseienni (non solo ai figli minorenni e a quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti).

Più nel dettaglio l'articolo 1, similmente all'articolo 1 del disegno di legge n. 2719, prevede per i figli del coniuge vittima di uxoricidio l'ammissione al gratuito patrocinio per le spese processuali. Gli articoli 2 e 3, similmente agli articoli 3 e 4 del già citato provvedimento, intervengono rispettivamente in materia di sequestro conservativo e di provvisionale. Gli articoli 3 e 4, similmente agli articoli 5 e 7 dell'Atto Senato n. 2719, modificano rispettivamente il codice civile al fine di sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e di escluderlo in caso di condanna dalla successione e la legge n. 125 del 2011 per sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere delle delucidazioni in ordine ad alcuni punti di particolare delicatezza del disegno di legge approvato dalla Camera. Mi riferisco, in particolare, all'indegnità, che comporta, in effetti, il blocco delle procedure successorie, anche in relazione ad altri eredi o chiamati, che perdura fino a quando permane

lo *status* di indagato o imputato del presunto uxoricida. Sul gratuito patrocinio, varrebbe forse la pena di considerare che, nella pratica, si tratta di un beneficio limitato a causa delle lungaggini liquidatorie da parte dell'autorità giudiziaria, con il rischio di allontanare gli avvocati da questa forma di tutela. Sarebbe opportuna, infine, qualche riflessione anche per quanto riguarda la previsione della maggiore pena nel caso di uxoricidio.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non ho ancora potuto, ovviamente, approfondire il provvedimento ma la lettura, magari anche un po' sommaria, mi porta a chiedere alcuni chiarimenti alla relatrice per una migliore comprensione. Innanzitutto, per quanto riguarda la previsione dei casi di differenziazione di pena: prevedere l'ergastolo nel caso dell'omicida del coniuge e prevedere invece la pena da ventiquattro a trent'anni, se divorziato, mi sembra quasi un attenuare la colpa.

Per quanto riguarda poi il sequestro conservativo, va benissimo; ma pensiamo per esempio all'omicida-suicida. Mi si blocca il procedimento penale: come faccio a fare un sequestro? In questi crimini, purtroppo, spesso c'è l'omicida-suicida.

Sono solo alcune brevissime considerazioni, pur condividendo, ovviamente, tutto il resto, sulle quali sarebbe utile un chiarimento.

CIRINNÀ, *relatrice*. Signor Presidente, proporrei ai colleghi di approfondire l'esame del testo approvato dalla Camera, soprattutto per chi di noi mastica quotidianamente diritto e procedura penale. Personalmente lo trovo più che sufficientemente esaustivo rispetto a tutte le questioni che possono crearsi; quindi, se riusciamo ad approvarlo in sede deliberante così come approvato dalla Camera, portiamo a casa un buon risultato per questa legislatura. Secondo me, rispetto al testo presentato dal collega Uras e al depositando testo Ginetti, gli elementi principali ci sono tutti e possiamo considerarli assorbiti. Chiederei a tutti, quindi, lo sforzo di ritenere esaustivo il disegno di legge già licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice e i colleghi che sono intervenuti.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16.*